

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 708/AV4 DEL 17/11/2015**

Oggetto: Trasferimento sede "Farmacia Comunale 2 di Porto Sant'Elpidio" da via Savona n° 20 a via Marina n° 10 - Porto Sant'Elpidio

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare il trasferimento della Farmacia Comunale 2 di Porto Sant'Elpidio da via Savona n°20 a via Marina n°10 nell'ambito della propria zona di competenza (sede farmaceutica n°5) della vigente pianta organica del comune di Porto Sant'Elpidio con decorrenza 07/11/2015;
2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Firma Il Direttore UOC Farmacia
Dott. Massimo Fioretti

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**UOC Farmacia**

REGIO DECRETO 27/07/1934 , N. 1265 Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie

LEGGE 475 DEL 02/04/1968 – Norme concernenti il Servizio Farmaceutico

DPR 21/08/1971 n. 1275 – Regolamento per l'esecuzione della L. 475/68

LEGGE 362 DEL 08/11/1991 – Norme per il riordino del settore farmaceutico

La richiesta del Dr. Massimo Tomassini, presidente delle Farmacie Comunali Srl di Porto Sant'Elpidio, pervenuta al Servizio Farmaceutico in data 22/10/2015 Prot. 49710, è intesa ad ottenere il trasferimento della Farmacia Comunale 2 da via Savona n°20 a via Marina n°10 di Porto Sant'Elpidio nell'ambito della propria zona di competenza (sede farmaceutica n°5) della vigente pianta organica del comune di Porto Sant'Elpidio . La suddetta Farmacia Comunale 2 fu autorizzata con Deliberazione del Direttore Generale Azienda Sanitaria USL 11 di Fermo n. 50 del 6/3/1995 .

L'istanza di cui sopra è stata affissa all'albo pretorio online di questa Area Vasta 4 per quindici giorni consecutivi (dal 22/10/2015 al 05/10/2015) senza rilevazione alcuna.

La medesima istanza è stata affissa all'albo pretorio del comune di Porto Sant'Elpidio dal 22/10/2015 al 06/11/2015 senza rilevazione alcuna.

Le piantine presentate, mostrano la planimetria del locale adibito alle varie funzioni della farmacia con ingresso al n° 10 di via Marina a Porto Sant'Elpidio.

La U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR Marche AV4 in data 26/10/2015 ha espresso parere di idoneità dei locali siti in via Marina n°10 a Porto Sant'Elpidio per l'esercizio dell'attività di farmacia.

Richiamando il comma 4° dell'art. 1 della Legge 475/1968 e l'art. 13 del Regolamento di esecuzione della stessa legge (D.P.R. 21 agosto n. 1275) , la distanza tra la nuova sede della Farmacia Comunale 2 e la farmacia più vicina, risulta essere di 245 metri lineari se misurata dal civico n. 8 di via Marina , che risulta quello più vicino alla Farmacia Pompei di Sacripanti ubicata in via Mazzini n. 164 a Porto Sant'Elpidio

La competente Commissione di Vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 7/82 nominata con Determina del Direttore della Area Vasta 4 N. 167/AV4 del 08/04/2014, ha eseguito gli accertamenti di rito in base all'art. 111 R.D. 1265/34, il giorno 03/11/2015.

Sulla scorta della documentazione esibita e depositata, la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, art. 1 Legge 362/91, si reputa dover accogliere positivamente l'istanza e quindi di autorizzare l'esercizio della farmacia presso la nuova sede di via Marina n°10 a Porto Sant'Elpidio dal giorno 07/11/2015.

Il presente atto non comporta impegni di spesa a carico dell'azienda.

Ritenuto che tutto ciò premesso è conforme alla normativa vigente, si propone:

1. di autorizzare il trasferimento della Farmacia Comunale 2 di Porto Sant'Elpidio da via Savona n°20 a via Marina n°10 nell'ambito della propria zona di competenza (sede farmaceutica n°5) della vigente pianta organica del comune di Porto Sant'Elpidio con decorrenza 07/11/2015;
2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Augusta Palmarocchi

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile U.O.S. Controllo di Gestione
Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

La documentazione è depositata presso il servizio farmaceutico.